

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

### 85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1987

(Antimeridiana)

**Presidenza del Vice Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria» (2178), approvato dalla Camera dei deputati.

**(Discussione e approvazione)**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| PRESIDENTE .....                               | Pag. 2, 8, 18 e <i>passim</i> |
| BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione ..    | 2, 8,<br>18 e <i>passim</i>   |
| ORCIARI (PSI) .....                            | 12                            |
| PINTUS (Sin. Ind.) .....                       | 8, 9, 11 e <i>passim</i>      |
| POLLASTRELLI (PCI) .....                       | 16                            |
| RUSSO, sottosegretario di Stato per le finanze | 19, 27                        |
| SANTALCO (DC) .....                            | 9, 10, 11 e <i>passim</i>     |
| SEGA (PCI) .....                               | 13, 15, 27                    |

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria» (2178), approvato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**BEORCHIA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, di iniziativa governativa, è stato già approvato dalla Camera dei deputati, dopo essere stato integrato con altre disposizioni. Il disegno di legge originario del Governo, infatti, conteneva disposizioni indirizzate prima di tutto ed esclusivamente a dare attuazione ad un accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stipulato nel febbraio del 1984, le cui intese, pur avendo trovato un primo recepimento con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 1984, n. 91, non potevano che essere definite con legge. Per questo motivo, in attuazione di quell'accordo, il Governo aveva a suo tempo presentato il disegno di legge al nostro esame che - ripeto - per la prima parte appunto contiene disposizioni atte a dare attuazione legislativa a quelle intese del contratto che dovevano essere attuate con legge.

A tale proposito devo sottolineare che l'approvazione del provvedimento assume un carattere di urgenza anche perchè è in corso di avanzata definizione (l'onorevole Sottosegretario potrà essere più preciso su questo aspetto) il negoziato per il rinnovo contrattuale per il periodo 1986-1988 presso il Ministero per la funzione pubblica. Un ostacolo alla definitiva conclusione del negoziato in corso è costituito, appunto, e può essere rappresentato senz'altro, dalla mancata approvazione di quella parte del precedente accordo che viene recepita dal provvedimento al nostro esame. Forse sarebbe opportuno che in sede di negoziati contrattuali per la pubblica Amministrazione venissero fissate nelle relative intese soltanto quegli aspetti che possono trovare attuazione immediata con il previsto decreto del Presidente della Repubblica, differendo gli altri aspetti ad altro tempo, ad altra sede, ad altro momento e soprattutto ad iniziative specifiche. Comunque, questa è un'annotazione del tutto marginale per l'esame del nostro provvedimento.

Durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, accanto al nucleo centrale rimasto immutato del testo predisposto dal Governo, sono state aggiunte altre disposizioni che riguardano in particolare alcune modifiche minori e marginali della legge 29 gennaio 1986, n. 25, relative alla cessione degli alloggi (della quale parleremo), al gioco del lotto e al servizio centrale degli ispettori tributari. Anche queste disposizioni particolari, soprattutto quella che riguarda il gioco del lotto, per gli aspetti che intendo affrontare in seguito, sono molto urgenti.

Onorevoli senatori, intendo adesso, molto sinteticamente, affrontare i singoli articoli del provvedimento al nostro esame. L'articolo 1 prevede che il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, può passare dalla II alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, dopo un anno di servizio. Pertanto, tale articolo consente che un certo tipo di personale possa essere impiegato (cosa che attualmente non è possibile) nel ciclo di produzione. A tale proposito devo sottolineare che tutte le disposizioni che riguardano il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato corrispondono ad una generale esigenza di riorganizzazione, di ammodernamento e di razionalizzazione del lavoro.

L'articolo 2 stabilisce che i dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, dopo cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o nelle qualifiche corrispondenti (nei precedenti ordinamenti) ai profili che ho citato di agente di collaborazione o di commesso capo e dopo almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possono essere inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale. Tale inquadramento deve avvenire sempre nell'ambito delle disponibilità di organico.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, che sono stati assunti o che sono pervenuti al profilo anzidetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante concorsi, pubblici o interni, e attraverso il superamento di una prova di dattilografia, possono essere reinquadrati (in base a quanto prevede l'articolo 3) nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

Le posizioni soprannumerarie, come stabilisce l'articolo 4, determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale - sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso, venendosi così ad eliminare tale posizione che è sempre risultata abbastanza incerta.

L'articolo 5 prevede che ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianità richiesta sia ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente e che per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianità richiesta sia ridotta da

cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.

Nell'articolo 6 viene riconosciuto al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della legge n. 312.

In base all'articolo 7, il personale dell'Amministrazione può essere utilizzato per esigenze di servizio in un profilo professionale della qualifica immediatamente superiore e, se l'utilizzazione è determinata da carenza definitiva di personale, il conferimento delle funzioni non può avere durata superiore ai dodici mesi. Pertanto, nel caso in cui la carenza di personale persista, il posto non può che essere messo a concorso.

L'articolo 8, contenente una modifica della legge n. 556 del 1977, dispone il prolungamento da uno a due anni, analogamente a quanto avviene per le altre amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, della graduatoria per l'assunzione degli idonei nei limiti dei posti resisi disponibili, e tale disposizione si applica anche ai concorsi già espletati.

L'articolo 9 prevede invece che l'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere gli idonei dei concorsi definiti da non oltre due anni. Si tratta di una disposizione a carattere transitorio atta a superare questa fase di passaggio, in attesa che vada a regime la norma dell'articolo 8.

L'articolo 10, apportando una modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 283 del 1981, stabilisce che si applica al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di trattamento economico da corrispondersi in caso di passaggio alla qualifica superiore. Anche in questo caso si tratta di un adeguamento alla disciplina che si applica al restante personale dell'amministrazione statale.

L'articolo 11 dispone che, in conformità a quanto previsto per i dipendenti statali amministrati con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce, mentre il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonchè della tredicesima mensilità. Qualora poi i giorni di inizio dei pagamenti siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 12, come per il precedente articolo 10, si tratta di un adeguamento per poter applicare in via provvisoria i nuovi trattamenti previsti. L'articolo 13, invece, attiene al funzionamento della Commissione nazionale paritetica, in relazione alla quale si modifica l'articolo 104 della legge n. 312 del 1980. Esso dispone che le

decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

L'articolo 14, che è uno degli articoli più attesi dal personale dell'Amministrazione, prevede l'inquadramento del personale stagionale e recita:

1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonché nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per i lavori delle saline, è inquadrato, con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni indicati al comma 1, nonché prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

3. L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale): posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpanè): posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo): posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano); magazzini di Galatina e Maglie: posti n. 236;

e) salina di Margherita di Savoia: posti n. 8;

f) salina di Cagliari (reparto Carloforte): posti n. 1.

4. Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce, i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati, in ciascuno degli anni sopra considerati, dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

5. In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

6. Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può più procedere ad assunzioni di manodopera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 265 del 1955.

Al riguardo, va sottolineato che queste assunzioni fanno salvi gli organici attuali, non esigono cioè modificazioni degli stessi.

L'articolo 15 contiene una disposizione che prevede il recupero del dipendente riconosciuto fisicamente non idoneo, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, mediante assegnazione a mansioni compatibili con il suo stato fisico.

Una disposizione invece che ha già suscitato alcuni dissensi è quella contenuta nell'articolo 16, intesa a modificare l'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, il quale prevedeva gli organi interni del Servizio centrale degli ispettori tributari. Tra di essi rientrava il comitato di coordinamento che, in base a quella disposizione, era composto dal direttore del servizio, da sei ispettori eletti, da un un ufficiale superiore della Guardia di finanza, dai direttori generali delle imposte dirette, delle tasse, delle dogane e del personale. Con l'articolo 16 al nostro same si stabilisce che questo comitato sia ora articolato in tre sezioni per materie organiche e che di esso facciano parte, oltre ai soggetti prima elencati, i rimanenti direttori generali del Ministero delle finanze e quello della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolgerà i compiti e le funzioni ad essa demandati nell'ambito di settori organici di materie, il che farà sì che l'intera attività del comitato risulterà potenziata e razionalizzata.

Con l'articolo 17 poi si dispone che l'Amministrazione dei monopoli effettui a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene. Esso dispone inoltre che:

«Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro *una tantum* corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25».

Un'altra modificazione alla legge n. 25 del 1986 è quella contenuta all'articolo 18, laddove si dice:

«Al primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: "direttamente esercitati", sono sostituite dalle parole: "esercitati in regime di esclusiva"».

I colleghi conoscono il rapporto fra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'ATI S.p.A. Prima era prevista la possibilità di partecipazione agli organi sociali soltanto per funzionari dell'Amministrazione da collocare fuori ruolo, ora invece il comma 2 dell'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che, su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.A.

e delle società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato.

Un'altra norma di un certo rilievo ed interesse è quella contenuta nell'articolo 19 in virtù della quale l'Amministrazione è autorizzata a vendere ai titolari di concessione o di contratto di locazione gli alloggi di sua proprietà, esclusi quelli destinati ai dipendenti che hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o dello stabilimento. Il prezzo di cessione di detti alloggi sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale. L'istanza di acquisto dovrà essere presentata entro il termine di decadenza di sei mesi. Sono esclusi da questa possibilità di acquisto i beneficiari di contributi o proprietari di altri immobili nel territorio nazionale. Il ricavato della vendita dovrà essere impiegato per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Inoltre agli alloggi della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni già in vigore per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Un'altra norma di un certo rilievo riguarda il gioco del lotto. I colleghi sanno che su questo punto alla Camera dei deputati, per quanto attiene all'automatizzazione della raccolta, non si è ancora pervenuti ad una decisione. Con la disposizione di cui all'articolo 20 del presente disegno di legge si prevede che, con effetto immediato e fino all'introduzione dei sistemi di automazione per la raccolta, questa venga affidata ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che lo richiedano. La raccolta è effettuata secondo le disposizioni vigenti; si tratta di una raccolta manuale, con la formazione manuale della scommessa. Si prevede che il concessionario fornisca una cauzione di 10 milioni di lire che può essere anche collettiva e che può essere modificata sulla base dell'ammontare delle riscossioni settimanali. Con decreto del Ministro delle finanze si detteranno le modalità di attuazione di questa disposizione che ha un carattere d'urgenza perchè, con il 30 giugno, gli attuali dipendenti del lotto avranno la possibilità di optare e di entrare nell'Amministrazione finanziaria. Se, com'è probabile, la maggior parte di essi sceglieranno di entrare nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, si aggraverebbe ancor di più la condizione delle ricevitorie del lotto che in questo momento, per la situazione nella quale si trovano, impediscono un consistente introito da parte dello Stato; notavo anzi nel resoconto delle entrate tributarie del 1986 che quella del lotto è stata una delle perdite più consistenti, nel senso che si è registrato un 20 per cento di gettito in meno nel 1986 rispetto al 1985, anche a causa degli effetti del lotto clandestino.

Voglio infine dire che a me pare che sia urgente e doverosa l'approvazione del provvedimento in esame non soltanto perchè esso dà attuazione definitiva ad un contratto che ha avuto finora soltanto una parziale attuazione, ma anche perchè l'approvazione del disegno di legge è condizione per la stipula del nuovo contratto. Ritengo che le scelte che il Governo ha fatto e che la Camera non ha modificato siano in linea con gli indirizzi di ammodernamento e di migliore organizzazione di questo settore, che ha una sua peculiarità che non può non essere sottolineata, una sua diversità rispetto agli organici, alle funzioni, alle mansioni, ai profili professionali, alle qualifiche degli altri settori

dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, per quanto attiene al gioco del lotto, il provvedimento presenta anche un aspetto di urgenza. Viceversa sulle altre disposizioni introdotte alla Camera che riguardano la cessione degli alloggi, gli aggiustamenti alla legge n. 25 del 1986, la nuova definizione del comitato di coordinamento del servizio degli ispettori tributari, qualcuno potrà anche dissentire o avere opinioni diverse. Credo che siano disposizioni accettabili, logiche, con una loro validità e quindi, anche per considerazioni che mi esimo dal fare in questo momento, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento così com'è affinché esso possa diventare quanto prima legge dello Stato.

PINTUS. Senatore Beorchia, lei ha affermato che la modifica della composizione del comitato di coordinamento mira a migliorare il funzionamento del servizio degli ispettori tributari. Vorrei che mi spiegasse in che modo ciò potrà avvenire.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Credo che modificare la composizione del comitato di coordinamento consenta un esame degli argomenti in maniera più specifica e articolata, e quindi una migliore organizzazione del lavoro e delle funzioni affidate al comitato di coordinamento stesso. Ciò perchè, anzichè essere unico, esso è organizzato in tre sezioni ciascuna delle quali si occupa di una certa materia. Questa è comunque una mia opinione personale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Beorchia per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PINTUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel merito del provvedimento in titolo non ho molto da dire. Si tratta di uno dei tanti provvedimenti di natura elargitoria in forza dei quali, cominciando dal basso, si reclutano i funzionari idonei dei concorsi precedenti rimasti fuori dalle graduatorie. Per far spazio a costoro si reinquadrano nelle qualifiche superiori coloro i quali si trovano nelle qualifiche inferiori, si riassorbono nei gradi inferiori le posizioni in soprannumero e si riducono i termini di anzianità richiesti dai concorsi.

In definitiva, queste modifiche di inquadramento rispondono ad una sola esigenza: provvedere alla corresponsione di maggiorazioni retributive senza con ciò determinare la così detta corsa ai paletti, cioè l'inseguimento da parte delle altre categorie: un fenomeno che nella giungla retributiva del nostro paese caratterizza ogni provvedimento settoriale che riguardi singole posizioni.

Non c'è alcuna ragione per opporsi all'approvazione del disegno di legge in titolo; forse ci sarebbero i presupposti per una dichiarazione di astensione su provvedimenti di questo genere. Quindi, dichiaro fin da adesso che non esprimerò un voto contrario, per il fatto che in definitiva questo tipo di operazione è stato già realizzato in passato a favore di altre categorie; non esprimerò neanche un voto favorevole, per questione di principio, ma mi limiterò ad una benevola astensione. Ci dovremmo dolere per il fatto che in questo modo si assiste ad un'ulteriore erosione della spesa pubblica ma altre sono - come è ben



noto - le vestali di tale spesa e lascio volentieri a loro il compito di difendere la intangibilità del bilancio dello Stato. D'altra parte lo stesso Ministro delle finanze - oggi assente - fa parte di quel gruppo di vestali cui ho fatto riferimento.

Inoltre, come ha sottolineato l'onorevole relatore, vi è il pericolo di non avere il tempo per concludere l'iter parlamentare di questo provvedimento per cui è necessario approvarlo il più presto possibile. Tuttavia, onorevoli senatori, intendo soffermarmi un momento sull'articolo 16, al quale il relatore si è riferito indicando alcuni motivi di preoccupazione. Parlare di preoccupazioni è un eufemismo. Dobbiamo analizzare per qualche minuto questa norma, in quanto non ha sicuramente la funzione di migliorare il funzionamento del comitato di coordinamento del Secit. Non è condivisibile l'argomentazione che l'ampliamento di tale comitato di coordinamento, mediante l'immissione di sette nuovi direttori generali, possa portare ad un miglioramento qualitativo dell'attività che svolge il Secit. In effetti, chi svolge tale attività non sono le diverse sezioni ma il comitato di coordinamento nel suo complesso. Preferisco parlare di sezioni perchè la persona in più che si vuole immettere, di fatto - come mi accingo a dimostrare - non sarà mai presente. Devo denunciare pubblicamente che questa norma ha l'unica funzione di corrispondere ai direttori generali del Ministero delle finanze e dei monopoli che finora erano esclusi dal comitato di coordinamento una sostanziosa indennità mensile.

SANTALCO. Il difetto è a monte.

PINTUS. Sì, onorevole Santalco, il difetto è a monte ed affronterò anche questo aspetto.

In particolare si tratta di corrispondere la retribuzione di membro del comitato di coordinamento al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al direttore generale del demanio, al direttore generale del contenzioso, al direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al direttore generale della finanza locale, al direttore generale dell'organizzazione dei servizi tributari e al direttore generale per gli studi di legislazione comparata e per le relazioni internazionali. L'importo che viene corrisposto mensilmente e con tredicesima mensilità è di lire 2.700.000 lorde, e si tratta dunque di una apprezzabile integrazione dello stipendio dei direttori generali del Ministero delle finanze e di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Mi domando cosa succederà quando una notizia di questo tipo, di corresponsione di una sostanziosa indennità ai citati direttori generali a cui non fa riscontro alcuna attività lavorativa, verrà a conoscenza dei direttori generali degli altri Ministeri.

Onorevoli senatori, con questa norma non viene affrontato il problema relativo all'attività del Secit; articolare in tre sezioni il comitato significa, secondo la dizione della norma, mantenere la composizione attuale (cioè: direttore del servizio che lo presiede e i sei ispettori eletti dagli stessi ispettori) integrata dalla partecipazione degli altri, ulteriori direttori generali del Ministero delle finanze e di quello dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai fini dell'attività che svolge il Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit), l'ossatura

interna rimane la stessa perchè se funziona una sezione chiaramente non può funzionare l'altra. Quindi, mi dispiace di dover dire che non sussistono quelle ragioni che sono state indicate, di maggiore specializzazione e di migliore funzionalità dell'attività del servizio. D'altra parte il Servizio centrale degli ispettori tributari non si è mai occupato, nei sette anni dalla sua costituzione, dei problemi relativi all'Azienda dei monopoli, di quelli relativi al demanio pubblico e tanto meno dei problemi relativi a studi di legislazione comparata e di relazioni internazionali, per non parlare poi della finanza locale. Di tutti questi argomenti il Servizio centrale degli ispettori tributari non si è mai occupato nell'arco della sua esistenza e ciò dimostra che questa norma non serve a razionalizzare il servizio ma soltanto ad accontentare gli appetiti di qualcuno che sta al di fuori di esso.

L'allungamento della lista dei componenti di diritto del comitato di coordinamento non migliora il funzionamento dello stesso, non aumenta la sua capacità di coordinamento nè razionalizza l'attività che esso svolge ma comporta soltanto dei benefici economici. Per questo motivo, onorevoli senatori, dobbiamo approfondire il contenuto dell'articolo 16. Come tutti sanno, il Servizio centrale degli ispettori tributari è stato istituito nel 1980. La sua istituzione, avvenuta con la legge finanziaria, dietro le insistenze dell'allora ministro Reviglio, è stata accompagnata da vive polemiche e tali polemiche sono aumentate quando dal momento dell'indicazione generica si è passati alla scelta dei nomi, cioè quando è stato dato un corpo a queste figure chiamate subito superispettori per renderle diverse da altre. Il Secit dalla data della sua costituzione ha vissuto in una situazione precaria; i collaboratori gli sono sempre stati dati con il contagocce, scegliendoli talvolta tra coloro che davano più fastidio nelle zone di provenienza. Gli uffici sono rimasti sempre gli stessi e gli ispettori sono stati costretti a coabitare in ambienti insufficienti, con una autovettura esclusivamente a disposizione del direttore. In riferimento a tale situazione sono state presentate diverse interrogazioni che miravano soprattutto ad accertare se questo servizio fosse veramente utile. Comunque, appena gli ispettori tributari hanno toccato il santuario di una vera o presunta intangibilità sono state presentate molte interrogazioni ed interpellanze anche se - stranamente - le relazioni del comitato di coordinamento, redatte su proposta degli ispettori tributari, sono state approvate all'unanimità, segno evidente che hanno votato a favore anche i direttori generali del Ministero delle finanze e l'ufficiale superiore della Guardia di finanza che ne facevano parte di diritto. Dopo che queste relazioni sono state approvate all'unanimità, signor Presidente, onorevoli senatori, non è successo niente; nessuno ha detto agli ispettori tributari: «avete sbagliato» o «avete fatto bene». Semplicemente, l'oggetto delle loro indagini è finito dentro ad un cassetto. Le relazioni approvate all'unanimità non hanno mai avuto esito; non hanno avuto un *output* apprezzabile di alcun tipo.

In base a questi rilievi preliminari, mi sembra inutile interrogarsi oggi sull'utilità del servizio, come ha detto scherzosamente il senatore Santalco, in una interruzione garbata...

SANTALCO. Ed affettuosa.

PINTUS... e come ha detto lo stesso relatore parlando con me prima della seduta.

Il Servizio centrale degli ispettori tributari esiste, è una realtà, per cui dobbiamo prima dimostrare che è inutile, che ha provocato danni anzichè vantaggi, che nel rapporto costi-benefici sono stati maggiori i primi a scapito dei secondi e quindi, una volta fatta un'analisi approfondita in tal senso, potremmo deciderne la soppressione. Per giungere però ad una decisione meditata bisogna che il Parlamento sia in possesso di tutte le informazioni relative all'attività finora svolta dal Servizio e quindi di tutte le relazioni da esso redatte. L'ultima, ad esempio - che ho richiesto da più di sei mesi senza essere però riuscito ad ottenerla - so che contiene osservazioni di grande rilievo in relazione a situazioni incancrenite nel tempo che però nessuno - e tantomeno il Ministro delle finanze - ha interesse a tirar fuori dal cassetto. Pertanto, sono disponibilissimo a ricredermi se mi si dimostra l'inutilità di tale servizio ed a votare insieme con gli altri la sua soppressione, ma vorrei che vi fosse altrettanta disponibilità da parte dei colleghi a capire, ad approfondire, ad analizzare compiutamente l'intera questione.

Del Secit, infatti, non si discute in sede legislativa da più di sei anni, ossia dal momento della sua costituzione, eppure di problemi aperti ve ne sono ed anche di grosso rilievo. Vi è, ad esempio, il problema della collaborazione con il Corpo della Guardia di finanza, che non si è mai realizzata, ovvero quello del rigetto da parte degli uffici tributari periferici di questo organismo nuovo, soprattutto da parte di quello che, sì, è il servizio più inutile di tutta l'ossatura del Ministero delle finanze, vale a dire il servizio degli ispettori compartimentali, dei quali posso affermare a voce alta l'assoluta, totale inutilità nell'ambito dell'attuale sistema dell'accertamento delle imposte. Sarei pronto a fare tutta la storia degli ispettori compartimentali del Ministero delle finanze: come e perchè sono nati, come hanno operato e come operano attualmente, con funzioni cioè quasi esclusivamente proconsolari di controllo e copertura delle posizioni assunte dagli uffici periferici.

Resta ancora irrisolto, inoltre, il problema del futuro degli ispettori tributari provenienti dall'università o da altri organismi considerati esterni, non appartenenti cioè nè all'Amministrazione finanziaria, nè ad altra amministrazione pubblica. Dopo sette anni, in caso di mancato rinnovo, quali garanzie e quali prospettive offriamo loro, li mettiamo in mezzo ad una strada?

SANTALCO. Ritorneranno a fare il loro mestiere originario, molti ad esempio, erano assistenti universitari per cui torneranno alle lezioni.

PINTUS. Si dà il caso che ai professori universitari è stato imposto di scegliere tra la cattedra e l'appartenenza al Servizio centrale degli ispettori tributari e quasi sempre hanno scelto la prima, in quanto non era prevista per loro alcuna aspettativa, possibilità questa riservata esclusivamente ai magistrati ed alle categorie equiparate. Ma, a parte il discorso relativo ai professori universitari, rimane in ogni caso il problema degli ispettori provenienti da impieghi privati, i quali hanno

dovuto lasciare il posto che avevano e ora si trovano senza lavoro. Vogliamo interessarcene, vogliamo approfondire anche questo aspetto?

Vi è poi il problema del completamento degli organici del Servizio sia per quanto riguarda i collaboratori sia per quanto concerne gli ispettori, ma soprattutto va sciolto il nodo relativo alla effettiva utilizzazione del Servizio stesso. Se si dimostra, infatti, che i risultati cui esso perviene sono inutili allora è giusto abolirlo, ma se viceversa si riconosce ad essi una certa rilevanza allora bisogna che questi prodotti abbiano una ricaduta nel sistema tributario, che non finiscano - come invece avviene adesso - chiusi nei cassetti.

Ebbene, pur con tutti questi problemi sul tappeto, l'unica volta che il Parlamento si occupa del Secit è per introdurre all'interno del comitato di coordinamento di tale organismo delle persone che in esso non metteranno mai piede perchè mai in quella sede saranno affrontati problemi che le riguarderanno sia pure di sfuggita, quali quelli concernenti l'azienda dei monopoli, il demanio pubblico, il contenzioso, il catasto e i servizi tecnici erariali, la finanza locale e così via. L'unico provvedimento che si adotta è l'elargizione a questi signori - il tutto si risolve soltanto in questo - di un importo mensile lordo di lire 2.800.000, comprensivo di tredicesima mensilità, che costituisce una pura rendita di posizione perchè - ripeto - non corrisponderà a questa partecipazione alcun miglioramento sul piano effettivo dell'attività del Servizio. Questo dunque è l'unico intervento legislativo che viene adottato in circa sette anni; anzichè avviare una riflessione approfondita sull'utilità di tale Servizio e sulla proficuità della sua attività in relazione ai fini di una più incisiva lotta alla evasione fiscale, si creano invece, aumentando le partecipazioni al suo organo di direzione, i presupposti per ridurne la capacità operativa.

Questo pertanto è un provvedimento che mi preoccupa molto perchè serve soltanto a mantenere la situazione attuale e a scoraggiare, ancora una volta, coloro i quali all'interno del Servizio centrale degli ispettori tributari - e sono tanti - hanno buona volontà e voglia di andare avanti. Per tali motivi, quindi, presenterò un emendamento soppressivo dell'articolo 16; ognuno poi si assumerà le proprie responsabilità in sede di votazione.

ORCIARI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento in esame, che è stato tra l'altro approvato all'unanimità alla Camera, in quanto riteniamo che esso contenga alcune norme di grande rilievo sia in materia di gioco del lotto, che viene finalmente definito nei suoi aspetti, - sia cioè per quanto concerne il personale, sia per quanto concerne il gioco stesso - che in tema di assetto del personale dei monopoli.

Queste sono dunque le ragioni che ci spingono a votare a favore del provvedimento anche perchè, se ci addentrassimo in alcuni aspetti specifici, che pure avremmo voluto fossero chiariti, vista l'attuale situazione politica, esso rischierebbe di decadere. Vorrei pregare però il Sottosegretario di fornirci, in sede di replica, alcuni chiarimenti in merito all'assegnazione degli alloggi perchè la posizione assunta dal Governo con il disegno di legge ha suscitato reazioni contrastanti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 16, relativo al comitato di coordinamento del Secit, anche noi avremmo voluto presentare degli emendamenti in quanto la materia necessitava forse di ulteriori approfondimenti. Vista, però, l'urgenza del provvedimento e considerato il fatto che complessivamente esso contiene delle disposizioni che ci stanno molto a cuore, ci siamo astenuti dal farlo e pertanto ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

SANTALCO. Signor Presidente, colgo l'occasione innanzitutto per preannunciare il voto favorevole del Gruppo democristiano al provvedimento in esame. Per quanto riguarda poi l'articolo 16, non voglio assolutamente polemizzare con il senatore Pintus, però vorrei sottolineare che, allorquando nel 1980 il Ministro delle finanze dell'epoca ci sottopose, in maniera peraltro surrettizia all'interno del disegno di legge finanziaria, l'articolo che prevedeva l'istituzione di questi ispettori superiori, la 6<sup>a</sup> Commissione a maggioranza espresse voto contrario. Esso fu poi approvato in Commissione bilancio perchè era necessario che la «finanziaria» venisse varata senza ulteriori rinvii, ma solo questo fu il motivo che ci convinse a non insistere. Io ricordo che l'allora Ministro delle finanze disse espressamente che non avrebbe garantito la lotta all'evasione fiscale se non fosse stato approvato quel provvedimento. Ebbene, ora a distanza di sei anni dall'istituzione di questo organismo, è forse bene condurre una verifica approfondita - come ha sostenuto il senatore Pintus - sull'attività svolta finora dal Secit, anche perchè l'obiettivo comune, cui tutti miriamo, è quello di creare un Ministero delle finanze efficiente e funzionale. Ne siamo tutti consapevoli, da anni si parla di riforma del Ministero delle finanze, se ne parla addirittura dal 1942. In ogni caso, senza entrare in polemica perchè non mi sembra questo il momento più opportuno per trattare l'argomento, sarebbe bene, quando e se verrà presentata la proposta di proroga, discutere per approfondire l'argomento e compiere una indagine per vedere che tipo di lavoro è stato fatto fino adesso da parte del Secit. A me non risulta che sia stata effettivamente svolta una ricerca sull'evasione fiscale in senso generale.

Per quanto attiene alle osservazioni fatte dal senatore Pintus sempre a proposito dei direttori generali, bisogna riconoscere che, allorquando venne istituita la figura dell'ispettore superiore, con stipendio superiore a quello del direttore generale, non c'è dubbio che la categoria dei direttori generali venne umiliata. Rinviando comunque ad altra sede la discussione in merito al problema dei superispettori, confermo il voto favorevole della Democrazia cristiana a questo provvedimento perchè esso risolve i problemi annosi del personale del lotto e le altre situazioni ancora in sospenso.

SEGA. Signor Presidente, la valutazione del Gruppo comunista parte soprattutto da una positiva considerazione in merito al corpo centrale e originario di questo provvedimento, che dà attuazione per legge ad un accordo fra Governo ed organizzazioni sindacali per quanto riguarda i dipendenti dell'Azienda dei monopoli di Stato. È un disegno di legge che ha assunto l'attuale stesura sulla base di una partecipazione delle organizzazioni sindacali, le quali hanno dato un contributo positivo

nel corso di una serie di audizioni che sono state tenute dalla Commissione finanze della Camera in sede di comitato ristretto.

A me sembra che le norme contenute nei primi articoli, relative al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato siano tese a consentire una maggiore snellezza alla vita dell'Amministrazione, soprattutto nell'utilizzazione del personale stesso, di cui si consente una qualificazione e si prevede il reclutamento attraverso il recepimento delle norme sullo slittamento delle graduatorie dei concorsi; e ciò partendo dall'assurda situazione attuale che vede, ad esempio, per l'espletamento di un concorso per una decina di operai comuni, la partecipazione di duemila, tremila concorrenti, senza contare che il concorso stesso va avanti per due o tre anni e che molto gravosi risultano gli oneri per l'Azienda e soprattutto pesanti le carenze nella sua attività. Da qui l'opportunità di snellire le procedure utilizzando graduatorie già in atto.

Purtroppo a questo provvedimento si aggancia anche una serie di altre questioni anch'esse importanti pur se non strettamente pertinenti. In questo contesto rientra la cessione di alloggi prevista dall'articolo 19. Mi risulta che la regolamentazione prevista abbia una sua attendibilità anche se ovviamente deve essere affidata al senso di responsabilità dell'Azienda, nel senso che è comprensibile che risulti opportuno cedere una serie di alloggi di proprietà dell'Azienda medesima (penso ad un alloggio sito in una vecchia area agricola dove si coltivava tabacco e che magari è stato affittato da anni ad un esterno o ad un *ex* dipendente dell'Azienda). Tuttavia, per quanto riguarda gli alloggi di servizio connessi alle strutture produttive, è opportuno che rimangano di proprietà dell'Azienda e che siano posti in grado di essere funzionali alla vita dell'Azienda stessa e alla mobilità del personale. Pensiamo a quante volte si pone il problema del trasferimento di questo o quel dirigente; sarebbe assurdo cedere in proprietà a un *ex* dipendente o ad un inquilino che lo detiene da tanti anni un alloggio, mentre nel contempo l'Azienda deve pagare l'affitto per la casa di un funzionario al fine di metterlo in condizione di svolgere correttamente le proprie funzioni. Occorre quindi rivolgere un invito perchè l'Azienda tenga conto della esigenza prioritaria di salvaguardare la funzionalità della vita aziendale, affinchè vengano garantite condizioni di mobilità e di utilizzo degli alloggi in funzione dell'agibilità delle varie attività produttive.

La norma prevista dall'articolo 17 garantisce la continuità del trasporto di generi di monopolio. Anche questo è un provvedimento necessario in quanto, altrimenti, si rischia di creare una condizione esplosiva e grave soprattutto per le situazioni già disagiate. Infatti diventerebbe difficilmente garantibile il servizio di distribuzione di generi di monopolio nelle isole che hanno condizioni di trasporto disagiate. In tale ottica questo provvedimento è necessario, anche se viene aggiunto rispetto al corpo centrale dell'originario disegno di legge dopo una serie di rinvii e di deroghe ad una norma sui trasporti che era stata decisa e poi non attuata. Tale trasporto in una prima fase era stato monetizzato, successivamente si è provveduto ad un nuovo accordo che stabilisce un aumento dell'aggio, compensativo anche delle spese di trasporto.

Un'altra norma che è stata inserita nel provvedimento al nostro esame, urgente ed indispensabile, è quella che riguarda il gioco del lotto. Essa, con il suo carattere di emergenza, è tesa - come è stato sottolineato giustamente alla Camera dei deputati - a tamponare il vuoto esistente che si è creato e che si è aggravato sempre di più nella gestione del gioco del lotto in attesa di una legge di riordino e soprattutto del previsto processo di automazione. Presso la Camera dei deputati giace un progetto di legge, il n. 1634, che regolamenta in via definitiva la gestione del gioco del lotto e dà avvio alla tanto attesa automazione. È evidente che le entrate del gioco del lotto sono calate e sono destinate a calare fino a quando avremo il sistema attuale che prevede che le giocate debbano essere fatte a mano su tre copie, come si facevano nell'Ottocento. Ciò comporta lunghe code ai botteghini, dove la gente, per trovare le bollette, è costretta a recarsi all'alba. Inoltre, i locali sono fatiscenti, ridotti in condizioni disastrose e di rischio per gli operatori. Pertanto, ritengo che sia urgente l'approvazione di quel disegno di legge che prevede il riordino e l'automazione del servizio e la sua privatizzazione, trasferendo la gestione delle ricevitorie o agli *ex* dipendenti del lotto, che abbiano optato in tal senso, o ai titolari di rivendite di generi di monopolio. Comunque, in vista e in attesa di tale riforma, le misure previste nell'articolo 20 sono necessarie; sono misure tampone, di emergenza, che servono a garantire la continuità del servizio e ad assicurare l'attuazione di un provvedimento che era stato già previsto, quello del passaggio dei cosiddetti «lottisti» nei ruoli straordinari dell'Amministrazione finanziaria.

Onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, l'aspetto più sconcertante di questo provvedimento - come è stato già sottolineato dal senatore Pintus - è rappresentato dall'inserimento surrettizio dell'articolo 16 che riguarda il Secit. Già durante la discussione del provvedimento alla Camera dei deputati è stata segnalata tale questione ed è stato messo in risalto come l'articolo 16 fosse estraneo e venisse inserito surrettiziamente ed inopportunamente nell'ambito del provvedimento. Condivido tutte le osservazioni e le argomentazioni espresse dal senatore Pintus e ritengo che sia necessario che il Parlamento rifletta sulla validità dell'attività svolta dal Secit, sulla sua funzionalità e produttività; riflessione che il Parlamento deve fare dopo un previo approfondimento. Onorevole Pintus, forse è opportuno che la nostra Commissione - se la legislatura non verrà interrotta - intraprenda un'indagine conoscitiva su tale aspetto, ad esempio acquisendo elementi di valutazione dalla direzione del Secit e coinvolgendo anche i direttori generali direttamente interessati.

PINTUS. Adesso sono troppo numerosi.

SEGA. Sulla base di un'indagine conoscitiva reale si può acquisire una valutazione di merito oggettiva dalla fonte diretta. Le opinioni che vengono registrate su questo servizio sono talmente contrastanti, vaghe e fumose che il Parlamento si trova in difficoltà quando deve approvare qualsiasi provvedimento che riguardi il Secit, ed è comprensibile che ciò avvenga date le impressioni che si registrano e la stessa origine di tale servizio. Mi ricordo che facevo parte di questa Commissione

quando il ministro Reviglio propose la costituzione del Secit; essa venne presentata dalla stampa come il toccasana di tutti i mali ma poi è venuto un nuovo Ministro ed ha presentato come toccasana di tutti i mali un altro provvedimento, il «pacchetto Visentini», che adesso, a pochi anni di distanza, si dice non sia stato tale e che ci vorranno tanti altri provvedimenti prima di realizzare un'effettiva lotta all'evasione fiscale, obiettivo che stava alla base sia dell'istituzione del Secit sia del «pacchetto Visentini». Comunque, l'evasione fiscale è ancora presente nel nostro Paese, e, addirittura, quelli che già pagavano le tasse oggi le pagano ancor più di prima, mentre quelli che evadevano continuano ad evadere e forse anche in misura maggiore.

Onorevoli senatori, di fronte all'estraneità dell'oggetto, di fronte alla gravità dell'introduzione surrettizia di questa norma, sarebbe doveroso da parte del Senato in una situazione normale abrogare questo articolo e rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati. Tuttavia, ci rendiamo conto che una scelta di questo tipo nella situazione attuale rischia di compromettere gli aspetti positivi di alcune norme indispensabili ed urgenti che contiene l'insieme del disegno di legge. Ci rendiamo conto del contraccolpo che la mancata approvazione e l'interruzione dell'*iter* parlamentare di questo provvedimento (approvato con voto unanime dalla Commissione competente della Camera dei deputati) determinerebbe nell'Azienda dei monopoli di Stato, che ha circa ventimila dipendenti, e nel sistema di distribuzione di generi di monopolio di Stato. I tabaccai attendono da tanto tempo una disciplina relativa alle rivendite nelle isole e al gioco del lotto. Questo contraccolpo comporterebbe conseguenze pesanti e gravi. Ci rendiamo conto soprattutto di come la norma riguardante la raccolta del gioco del lotto, qualora non venisse approvata, rischierebbe, rinviandosi ormai all'infinito il provvedimento generale di riordino del lotto stesso, di produrre un sostanziale annullamento di questo servizio e quindi un aggravamento della situazione sia per quanto riguarda il servizio stesso, sia per quanto riguarda i dipendenti, che sono circa 2.000.

Pertanto, nel complesso, sia pure in presenza del grave limite costituito dalla norma contenuta nell'articolo 16, il Gruppo comunista dichiara la propria disponibilità all'approvazione del provvedimento al nostro esame, riservandosi però, in sede di esame dell'articolato, di esprimersi in merito all'emendamento presentato dal senatore Pintus.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, prendo la parola non per polemizzare con il senatore Santalco, ma per richiamare la verità circa le vicende relative alla costituzione, avvenuta sette anni fa, del Secit. Noi fummo infatti tra coloro che fin dal primo momento in questa Commissione, e successivamente in Commissione bilancio, si batterono, pur non facendo parte del Governo, per la istituzione del Servizio centrale degli ispettori tributari perchè convinti della utilità di questo strumento. Dicemmo subito però anche - credo che il senatore Santalco lo ricordi - che non consideravamo affatto la creazione del Secit come l'unico mezzo efficace per una seria lotta all'evasione fiscale. Esso doveva rappresentare uno degli strumenti necessari per incamminarci su quella strada, ma non l'unico, non il toccasana di tutti i mali del sistema fiscale del nostro paese.



Pertanto, già da allora ribadimmo il concetto di fondo che a questo dovevano seguire altri provvedimenti, cosa che per la verità è stata fatta in parte successivamente con l'adozione di altri strumenti di controllo – quali la bolla di accompagnamento, la ricevuta fiscale, i registratori di cassa, la legge cosiddetta «manette agli evasori» – che nel loro insieme avrebbero permesso all'Amministrazione finanziaria di gestire efficacemente il sistema fiscale italiano. La grande lacuna, che ancora oggi lamentiamo in tutto questo complesso di strumenti, che erano stati disegnati come un organico insieme di misure, lacuna che forse non ha permesso ad essi di svolgere il ruolo che dal Parlamento veniva loro affidato – e credo che su questo il senatore Santalco sia d'accordo con me – è la mancata riforma della Amministrazione finanziaria. A mio avviso, infatti, se si è onesti fino in fondo, si deve riconoscere che poi alla radice di tutto rimane questo nodo di fondo da sciogliere e noi ci siamo sempre fatti carico, in ogni circostanza, di sollecitare questa Commissione e il Governo a voler finalmente porre mano ad un progetto organico di riforma dell'Amministrazione finanziaria. Già in occasione dell'istituzione del Secit, infatti, era emersa la necessità di varare una riforma sostanziale dell'attuale legislazione fiscale, ad esempio incamminandoci sulla strada della elaborazione e redazione dei cosiddetti testi unici, al fine di disboscare la giungla esistente in materia.

Anche in questo campo abbiamo scontato però gravi ritardi che, unitamente all'attuale legislazione alquanto farraginoso e confusa, hanno permesso la permanenza di quel compromesso tacito che è intercorso tra i Governi che si sono succeduti, le forze politiche della maggioranza che li hanno sostenuti e alcuni strati sociali dei contribuenti italiani. Un compromesso tacito in base al quale si è consentito, proprio per la mancanza di efficaci controlli, un certo permissivismo fiscale, senza però fornire a questi stessi strati sociali certezze di carattere economico e sociale la cui carenza ancora oggi essi lamentano. Mi riferisco ad insicurezze specialmente nel settore dei lavoratori autonomi e delle stesse imprese, ma in modo particolare della piccola e media impresa, in campo previdenziale, di sicurezza sociale, di incentivi all'innovazione, alla ristrutturazione e all'ammodernamento della base produttiva. Quello che è ancora più grave è il fatto che, non avendo affrontato il problema di fondo che è la riforma dell'Amministrazione finanziaria, dobbiamo tuttora lamentare il permanere di una legislazione tributaria largamente permissiva, ad esempio in materia di erosione e di elusione legalizzata su ingenti masse di imponibile costituite dalle rendite da capitale, da quelle finanziarie e dai cespiti patrimoniali o finanziari.

Vi è stata una complicità da parte delle maggioranze che si sono succedute nei confronti di chi ha approfittato di questa situazione per continuare ad evadere. Il senatore Segà ricordava la vicenda del cosiddetto «pacchetto Visentini», in relazione al quale lamentammo fin dal principio che una gran parte dei soggetti interessati si sarebbe tirata fuori dal «recinto» che si intendeva costruire. Infatti circa il 30 per cento dei soggetti interessati dalla normativa contenuta nel «pacchetto», avendo optato per la contabilità ordinaria, ne è rimasto fuori. Un'altra parte di tali soggetti non ha potuto invece compiere questa opzione a

causa del suo alto costo ed è rimasta relegata nel ghetto del «pacchetto Visentini». Con i piccoli passi non si risolve il problema della lotta all'evasione fiscale. La questione di fondo è la riforma dell'Amministrazione finanziaria.

A proposito del Secit, condividiamo le considerazioni fatte dal senatore Pintus perchè non ci sentiamo affatto in grado di sostenere che tale organismo non ha svolto il ruolo che gli competeva in questi anni. Il fatto è che, in relazione a tutti i temi cui ho accennato, il Secit ha svolto un ruolo preciso ed ha anche elaborato e licenziato documenti molto interessanti che dovevano essere utilizzati dal Governo, dal Ministero delle finanze in particolare ed anche dal Parlamento. Per la verità, ancora troppi di questi documenti sono tuttora *top secret* per poter provvedere sulla base dei suggerimenti che il corpo dei superispettori ha elaborato in questi anni. Comunque consideriamo utilissima l'azione svolta dal Secit fino ad ora. Se però dobbiamo riscontrare che, per qualche motivo, tale ruolo non ha prodotto quei risultati che ci si aspettava, ciò è avvenuto perchè, così come allora ci fu una grossa opposizione alla sua istituzione, la stessa opposizione è stata poi frapposta durante l'attività di tale organismo. Il Secit è stato boicottato perchè non sono stati varati, a seguito della documentazione che esso elaborava, quei provvedimenti legislativi conseguenti che dovevano mettere l'ordine, che tutti cercavamo di individuare, nell'ambito della legislazione all'epoca vigente. In poche parole, il contributo che il Secit ha dato è rimasto lettera morta perchè i Governi ed i Ministri delle finanze che si sono succeduti non hanno risposto alle indicazioni ed ai suggerimenti che il Secit stesso ha pur dato in questi anni. Pertanto ci dichiariamo d'accordo con le osservazioni del senatore Pintus e voteremo a favore dell'emendamento da lui presentato anche se, come ha detto il senatore Segà, ci rendiamo conto che il problema assume un valore particolare in considerazione dell'imminente crisi di Governo e degli eventi che potrebbero accadere subito dopo, eventi che potrebbero pregiudicare il varo di un provvedimento che, nel suo complesso, condividiamo e sul quale esprimeremo voto favorevole.

Accade sempre così: nell'immediata vicinanza di eventuali difficoltà e di crisi di Governo si approfitta per introdurre su un «treno» che sta passando norme che consideriamo assolutamente deleterie. Non siamo affatto d'accordo, ad esempio, che quella introdotta con l'articolo 16 in questo disegno di legge contribuisca a rafforzare l'opera ed il ruolo del Secit.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che il consenso che il provvedimento ha avuto per larghe parti dei suoi contenuti renda superflua una lunga replica da parte del relatore. Vi è il problema del Secit rispetto al quale, senza entrare in polemica, ritengo che si possa e si debba fare un discorso complessivo anche in relazione alle cose che sono state qui dette. Frattanto credo che l'approvazione dell'articolo 16 del disegno di legge non sia di ostacolo ad un nostro complessivo esame dell'argomento, così come ritengo che non sia

superflua l'integrazione del comitato di coordinamento del Secit secondo le modalità proposte. A quest'ultimo proposito, penso senz'altro che si tratti di un'iniziativa utile sotto il profilo strumentale e della ricerca di un miglior rapporto fra il Secit e gli organi dell'Amministrazione finanziaria.

Confermo quindi il parere favorevole del relatore anche circa l'articolo 16 e la contrarietà, invece, all'emendamento presentato dal senatore Pintus.

Al senatore Orciari, che peraltro si è rivolto al Governo, vorrei dire che l'articolo 19, relativo agli alloggi, deve essere interpretato come la possibilità di favorire in qualche misura i dipendenti e gli *ex* dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato liberando quest'ultima da oneri di manutenzione; ciò anche in considerazione del fatto che vi è un vincolo che impedisce la cessione di detti alloggi a proprietari di altri alloggi o comunque a chi abbia ottenuto contributi per la costruzione di alloggi. Con il reinvestimento di quanto sarà ricavato da tali cessioni sarà possibile effettuare un potenziamento delle strutture.

Sono d'accordo con il senatore Sega sul fatto che si debba affidare al Ministero e all'Amministrazione un qualche prudente apprezzamento in ordine alla dismissione di immobili che possano mantenere una funzione per lo svolgimento delle attività della Amministrazione stessa.

Riconfermo quindi l'invito ai membri della Commissione ad approvare il provvedimento al nostro esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore ed i membri della Commissione per l'assenso generale dato al contenuto principale del provvedimento, molto atteso anche al Dipartimento per la funzione pubblica, perchè la sua approvazione renderà più facile le ultime trattative sul nuovo contratto per quanto riguarda l'Azienda dei monopoli di Stato. Ringrazio inoltre per l'attenzione con cui la 6<sup>a</sup> Commissione affronta i problemi di questa Azienda; infatti, attraverso l'approvazione del disegno di legge odierno, si realizzano quei necessari aggiustamenti per renderla più produttiva, tenendo presente - e ciò va a suo merito - che essa, pur con una situazione di organici quasi bloccata, ha potuto mantenere elevata la sua produttività puntando anche alla qualità dei prodotti, tanto da mantenere un'ampia quota di mercato, sebbene l'Italia sia uno dei paesi più aperti alle marche estere.

Un provvedimento come quello al nostro esame in qualche misura mette l'Azienda in condizione di poter risolvere alcuni dei problemi interni senza oneri per nuove acquisizioni di personale esterno. Avremo la massima attenzione verso i problemi relativi agli alloggi, problemi che sono stati posti soprattutto dal senatore Orciari, e cioè verso la gestione dell'articolo 19 che, pur essendo limitativo - come ha sottolineato il relatore -, potrà dare un po' di serenità a coloro che, a causa dell'utilizzo di questi alloggi, non hanno potuto accedere all'edilizia popolare in questi anni e rischierebbero, al momento della fine della concessione, di trovarsi in gravi difficoltà.

Il problema relativo all'articolo 16, sollevato dal senatore Pintus, e poi dal senatore Sega, mi spinge ad affermare che tale articolo non entra nel merito dell'attività del Secit, un problema che invece è lasciato ad altri momenti di valutazione da parte del Parlamento. Tale articolo semplicemente si è preoccupato di realizzare una maggiore funzionalità del comitato di coordinamento attraverso le tre sezioni ed il superamento di una tensione che certamente c'è stata nel Ministero tra alcune direzioni ed altre.

Non si è voluto, quindi, mettere nelle stesse condizioni i direttori generali assenti quanto, mediante questo articolo, attuare un maggiore coinvolgimento e una maggiore integrazione del Secit nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, mentre gli ispettori del Secit non vengono in alcun modo con questo provvedimento nè respinti, nè messi in una condizione di diversa valutazione ai fini del voto, del numero delle presenze e delle sezioni. Ritengo che in questo modo l'Amministrazione finanziaria nel suo insieme - quindi in tutte le sue direzioni generali - venga maggiormente cointeressata all'accertamento delle entrate e alla lotta all'evasione, superando quella tensione, quel sospetto e quelle diffidenze che qualche volta hanno reso un po' più faticoso il lavoro del comitato e degli ispettori stessi. In questo senso è stato dato il consenso su questo emendamento proposto dalla Camera dei deputati, restando aperti alle valutazioni ed alle considerazioni che sono state espresse in ordine alla necessità che il Parlamento affronti l'intera materia.

Prima di concludere il mio intervento, onorevoli senatori, devo sottolineare l'importanza che noi attribuiamo all'articolo 20 del provvedimento, in attesa che venga varata la riforma del gioco del lotto. Con questo articolo viene assicurata la continuità delle ricevitorie attraverso un doppio canale: l'affidamento di alcune ricevitorie a quei dipendenti che invece di transitare nell'Amministrazione dello Stato ritengano di gestire il gioco del lotto; e l'affidamento - ove questo caso non si realizzi - ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta. Allo Stato viene così assicurato il mantenimento di quell'introito che, senza l'approvazione del provvedimento al nostro esame, rischia di continuare a decrescere, come è avvenuto in questi ultimi tempi.

Signor Presidente, per questi motivi invito la Commissione ad approvare senza modifiche il provvedimento all'ordine del giorno ed esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dal senatore Pintus.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.  
Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilità di organico.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente.

2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.

**È approvato.**

## Art. 6.

1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.

**È approvato.**

## Art. 7.

1. All'articolo 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «nel profilo professionale omogeneo», sono sostituite dalle parole: «in un profilo professionale»;

b) al terzo comma, le parole: «durata superiore a 6 mesi», sono sostituite dalle parole: «durata superiore a 12 mesi».

**È approvato.**

## Art. 8.

1. L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

«Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di assumere

anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.

Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi già espletati.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

**È approvato.**

#### Art. 11.

1. In conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonchè della tredicesima mensilità.

2. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

**È approvato.**

## Art. 12.

1. Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

**È approvato.**

## Art. 13.

1. All'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti».

**È approvato.**

## Art. 14.

1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonché nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per i lavori delle saline, è inquadrato, con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni indicati al comma 1, nonché prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

3. L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale): posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpanè): posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo): posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzia di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano); magazzini di Galatina e Maglie: posti n. 236;



- e) salina di Margherita di Savoia: posti n. 8;
- f) salina di Cagliari (reparto Carloforte): posti n. 1.

4. Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce, i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati, in ciascuno degli anni sopra considerati, dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

5. In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

6. Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può più procedere ad assunzioni di manodopera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 265 del 1955.

**È approvato.**

#### Art. 15.

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico collegiale da effettuarsi presso le unità sanitarie locali, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

2. Qualora l'infermità sia tale da non consentire proficuo impiego nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, l'interessato può essere utilizzato, a domanda, e qualora vi siano posti di organico vacanti, nella qualifica funzionale inferiore.

3. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

**È approvato.**

#### Art. 16.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore dalla Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale

della Guardia di finanza, nonchè dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed è composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza, nonchè da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici».

2. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: «del Ministero delle finanze».

Il senatore Pintus ha proposto la soppressione di questo articolo.

PINTUS. Signor Presidente, intendo illustrare brevemente il mio emendamento non per perdere tempo ma per chiarire la situazione a quei senatori che non hanno preso parte alla discussione generale.

L'emendamento che ho presentato intende sopprimere l'articolo 16, che modifica il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146. In base all'articolo 11 della legge n. 146 il comitato di coordinamento del Secit era composto non soltanto dagli ispettori tributari, eletti dagli ispettori stessi, ma anche da un ufficiale superiore della Guardia di finanza e da quattro direttori generali del Ministero delle finanze (precisamente il direttore generale delle imposte dirette, il direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, il direttore generale del demanio ed il direttore generale degli affari generali e del personale). In pratica il comitato di coordinamento era composto da tutti quegli organismi che sono preposti all'attività di accertamento da parte del Ministero delle finanze, attività alla quale era particolarmente interessato il Servizio centrale degli ispettori tributari.

Con l'articolo 16 del provvedimento in esame si intende estendere la partecipazione al comitato di coordinamento (e quindi la possibilità di essere beneficiari della retribuzione che viene corrisposta ai direttori generali che partecipano effettivamente al comitato) anche ai direttori generali che non hanno mai avuto interesse all'attività del Secit e che verosimilmente non parteciperanno mai a questa attività. Quindi, la norma contenuta in tale articolo ha soltanto la funzione di corrispondere, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorative, l'indennità che viene data per la partecipazione al comitato, e questo proprio nel momento in cui sul Servizio centrale degli ispettori tributari si riversano ondate di critiche, in gran parte - a mio parere - ingiustificate ma che legittimerebbero un esame di tutta la materia senza ricorrere a strumentazioni di tale genere per radicare ulteriori interessi nell'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'attività del Secit, cito un solo esempio che indica la ragione per cui l'attività che esso svolge viene ignorata. Si tratta di una questione, in relazione alla quale ho presentato un'interpellanza al Ministro del tesoro, riguardante lo IOR, che è un istituto che non svolge attività di intermediazione nè in Italia nè all'estero ma è semplicemente una finanziaria. Questo istituto figura beneficiario dell'esenzione dalla ritenuta che è prevista per i casi di

corresponsione di interessi da parte di un istituto di credito italiano ad una banca estera. Il testo unico sulle imposte dirette prevede, appunto, che in un caso di questo genere le ritenute non vengano effettuate ma a condizione che si tratti di una banca che agisce all'estero. Nel caso dello IOR non si verificano nè il primo nè il secondo di questi presupposti, quindi l'esenzione dalla ritenuta è una elargizione che non trova alcuna giustificazione. Tale aspetto è stato sollevato dal Secit ma in questo caso, come in tutti gli altri, non è successo niente.

Onorevoli senatori, questi sono i motivi in base ai quali, pur non opponendomi in via preliminare e pregiudiziale all'allargamento e alla razionalizzazione dei lavori del comitato di coordinamento, ho chiesto che venisse affrontata globalmente, mediante un esame complessivo, l'attività del Secit. Si rischia, con questo articolo 16, che l'unico intervento legislativo sul Servizio centrale degli ispettori tributari sia quello di creare delle figure inutili nell'ambito del comitato di coordinamento che servono - come credo di aver dimostrato - non alla funzionalità del Servizio ma soltanto a mettere in condizione di parità di remunerazione i vari direttori generali. Questo non è un modo serio di affrontare il problema della lotta all'evasione fiscale.

Invito pertanto la Commissione a votare a favore dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

SEGA. Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Pintus, richiamandosi alle motivazioni illustrate dal senatore Pollastrelli e condividendo quelle addotte dal senatore Pintus.

SANTALCO. La Democrazia cristiana voterà contro l'emendamento presentato dal senatore Pintus.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 16.

**È approvato.**

#### Art. 17.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza, e

Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima.

2. All'articolo 13, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: «delle isole di Lipari e La Maddalena», sono sostituite dalle parole: «già aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena».

3. Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro *una tantum* corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

**È approvato.**

#### Art. 18.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: «direttamente esercitati», sono sostituite dalle parole: «esercitati in regime di esclusiva».

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è sostituito dal seguente:

«Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato».

**È approvato.**

#### Art. 19.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonché a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il ricavato della vendita è portato, a mano a mano che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinato prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.

7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.

8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3.

**È approvato.**

#### Art. 20.

1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguirà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

3. Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito

nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.

4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni.

**È approvato.**

Art. 21.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce «Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

PINTUS. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario al provvedimento soltanto perchè consti ancora una volta la decisa opposizione per il modo in cui è stata inserita in esso una norma che, tra l'altro, avrebbe dovuto essere di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione trattandosi della modifica di una struttura dello Stato; per il modo ricattatorio con cui è stata inserita nell'ambito di un disegno di legge urgente, pur trattandosi di una misura del tutto inutile sul piano pratico, che serve solo ad aumentare le prebende di una parte dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,15.*